

In Gazzetta il decreto Irpef. Pubblicazione telematica di avvisi e bandi di gara

In Gazzetta il decreto Irpef. Pubblicazione telematica di avvisi e bandi di gara

OICE: “Assurdo fare pagare a progettisti e imprese i costi della pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale”

Sabato 26 Aprile 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, è stato pubblicato il **decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66**, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in vigore dal 24 aprile scorso.

Pubblicazione telematica di avvisi e bandi di gara

L'**articolo 26** del provvedimento introduce modifiche al Codice Appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) in materia di pubblicazione telematica di avvisi e bandi di gara, con lo stop alla pubblicazione sui giornali e i quotidiani cartacei.

In particolare, all'**articolo 66, il comma 7** è sostituito dai seguenti: **7.** “*Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di*



pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti”.

7-bis. “*Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”.*

All'**articolo 122, il comma 5** è sostituito dai seguenti: **5.** “*I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15.*

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti".

5-bis. *"Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione."*

Oice contraria all'obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione

Con una nota, l'**OICE**, l'Associazione aderente a Confindustria che riunisce le società di ingegneria e architettura, critica la norma del decreto che impone all'aggiudicatario dell'appalto di rimborsare, entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, alle stazioni appaltanti le spese di pubblicità dei bandi di gara.

"Non possiamo accettare - afferma il **Presidente OICE, ing. Patrizia Lotti** - che invece di eliminare l'obbligo, si sia provveduto semplicemente a modificare l'oggetto del rimborso: **invece delle spese di pubblicità sui giornali, si dovranno rimborsare quelle sulla gazzetta ufficiale**, lasciando anche inalterate le modalità del rimborso. Si tratta di una misura iniqua per tutto il settore della progettazione e delle costruzioni, e appare assolutamente incomprensibile che sia stata mantenuta in un provvedimento che dovrebbe invece ridare fiato all'economia e aiutare la ripresa; ci sembra assurdo fare la spending review sulle spalle di chi prende un contratto dopo avere fatto ribassi ormai al limite della decenza".

I progettisti chiedono una rapida marcia indietro al Governo, affinché elimini questo ingiusto onere a carico degli operatori del settore: "Una cosa - conclude il **Presidente OICE** - è la condivisibile operazione di spending review attuata con i tagli alle inefficienze, altra cosa è fare pagare agli operatori privati costi che sono della Pubblica Amministrazione. Allora si abbia il coraggio di eliminare anche la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e mettere tutto su un'unica banca-dati, ma è fuori da ogni logica che debba essere l'aggiudicatario di un appalto a pagare le spese di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale".

Obbligo del rimborso già previsto nel decreto Crescita-Bis

Ricordiamo che già il decreto Crescita-Bis (decreto legge n. 179/2012) ha previsto, all'articolo 34 comma 35, per le gare avviate dopo il 1° gennaio 2013, l'obbligo per l'aggiudicatario di rimborsare alla stazione appaltante tutti gli oneri sostenuti per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi all'aggiudicazione, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.